

Cara Unità, siamo dei chimici pubblici e vorremmo alcune delucidazioni. Come sappiamo, nel caso di malattia insorgente durante il godimento delle ferie, la stessa decorre dal giorno in cui il medico certifica lo stato di inidoneità al lavoro, come da sentenza della Corte Costituzionale. La nostra azienda sostiene invece che la malattia vale solo in caso di ricovero ospedaliero.

Che cosa possono dirci gli esperti della rubrica «Leggi e contratti»?

Lettera firmata. Milano

Sulla sentenza 16-30 dicembre 1987 n. 616, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 2109 c.c. nella parte in cui non prevede che la malattia insorta durante il periodo ferie ne sospenda il decorso, questa rubrica è già intervenuta il 13 marzo 1989. Peraltro il fronte imprenditoriale ha reagito in modo compatto a tale decisione, individuando o inventando qualsiasi sorta di ostacolo diretto a impedire la concreta attuazione nei rapporti di lavoro.

Così si è cominciato col dire che quella sentenza non avrebbe immediato valore precettivo, cioè non vincolerebbe ancora i datori di lavoro, in quanto la Suprema Corte, in un passo della sua motivazione, invita il legislatore a regolamentare nel dettaglio l'attuazione del principio affermato (la malattia sospende le ferie), per evitare abusi o eccessi.

Che sull'invito della Corte Costituzionale si possa essere d'accordo (salvo le difficoltà di individuare in con-

In caso di omissione contributiva, il lavoratore può chiedere, anche nel corso del rapporto, la tutela delle sue aspettative alle prestazioni assicurative, anche prima del verificarsi degli eventi che condizionano l'erogazione di queste, avvalendosi a tal fine della domanda di condanna generica al risarcimento del danno o di quella diretta alla reintegrazione specifica ex art. 13 della legge 12

LEGGI E CONTRATTI

filo diretto con i lavoratori

RUBRICA CURATA DA
 Guglielmo Simoneschi, giudice, responsabile e coordinatore. Piergianni Alleva, avvocato Cdl di Bologna, docente universitario; Mario Giovanni Garofalo, docente universitario; Nyranno Moshi e Iacopo Malagugini, avvocati Cdl di Milano; Saverio Nigro, avvocato Cdl di Roma; Enzo Martino e Nino Raffone, avvocati Cdl di Torino

Ancora su ferie e malattia: precisazioni e consigli

risponde IACOPO MALAGUGINI

creto una disciplina di dettaglio della materia) è un conto, ma che la sentenza in commento sia immediatamente vincolante per i datori di lavoro, anche in assenza e in attesa dell'eventuale intervento del legislatore o del sindacato, è dato assolutamente certo e incontrovertibile e tranquillamente già riconosciuto dalla giurisprudenza al massimo livello (Cassazione 26/1/1989 n. 477).

Si è poi sostenuto che comunque non tutte le malattie insorte durante le ferie ne sospenderebbero il decorso, ma solo quelle che di fatto ne impedirebbero l'effettivo godimento. Tale tesi, che ha trovato accoglimento in poche, isolate sentenze di pretura, pur potendo apparire in taluni casi estremi mossa da buon senso e formulata più che altro per richiamare i lavoratori a un uso intelligente e onesto dei propri diritti (per cui, ad es., la pretesa che un raffreddore, pur certificato, sospenda le ferie configurerebbe piuttosto che un uso, un «abuso» del diritto), ci pare comunque che

vada fermamente contestata sul piano giuridico per gli enormi spazi di arbitrio e di incertezza che, se accolta dai giudici, dischiuderebbe.

Quale malattia, infatti, andrebbe considerata invalidante (cioè concretamente impediva la fruizione delle ferie)? Non certo, come taluni vorrebbero sostenere, solo quella che comporta ricovero ospedaliero, posto che vi sono numerose malattie che, pur curate in casa, sono certamente invalidanti: si pensi alla ingessatura di un arto, a tutti i malesseri comportanti alterazioni febbrili ecc.

La soluzione del problema sta, probabilmente, a monte: è il medico che deve dire con serietà professionale se uno è o non è ammalato. Ma una volta che il certificato di malattia sia stato regolarmente rilasciato, nell'ambito del contratto di lavoro questo basta, considerato da un lato che il lavoratore non ha l'obbligo di essere un cultore delle scienze mediche e, dall'altro, che al datore è precluso dalla legge (art. 2 comma 2°

legge 29/2/1980 n. 33) di conoscere il tipo di malattia del proprio dipendente. Così stando le cose, a che titolo gli imprenditori pretendono aprioristicamente di non riconoscere alle malattie dei dipendenti l'effetto sospensivo delle ferie riconosciuto dalla Corte Costituzionale?

Se il principio affermato dalla Corte va certamente difeso, i lavoratori vanno sollecitati al rigoroso rispetto delle modalità di comunicazione al datore (e all'Inps o alle Usl) della malattia insorta durante le ferie. Si lamenta, infatti, da parte imprenditoriale che in tali casi è spesso assai difficile se non impossibile sottoporre a visita di controllo il dipendente. Questa obiezione è a mio avviso seria, anche se facilmente superabile ove il lavoratore si attenga a quella «disciplina di dettaglio» (non rinvia forse a questa disciplina la Corte Costituzionale?) già oggi prevista dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

In particolare: il lavoratore ammalato può tranquillamente essere sottoposto a visita di controllo da parte an-

che della Usl della località in cui si trovi in villeggiatura; pertanto è suo onere rimanere reperibile in casa (nella località di villeggiatura) durante le «fasce orarie» (ore 10-12 e 17-19); appena giudicato malato dal medico del posto, deve spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro due giorni (art. 2 comma 2° 1.33/80; fa stato la data di spedizione della raccomandata, sempre da conservare), il certificato di diagnosi all'Inps (o alla Usl) e il certificato di sola prognosi al datore di lavoro; inoltre molti contratti collettivi fanno carico al lavoratore di avvertire immediatamente («entro il secondo giorno d'assenza» recita ad esempio il Ccnl dei metalmeccanici privati) l'azienda della insorta malattia: considerato che non sempre questo onere viene assolto dai lavoratori (con conseguenti non lievi difficoltà per il riconoscimento della malattia), consigliamo a tale incombenza con telegramma (la semplice telefonata, di per sé sufficiente, può essere sempre smentita dal datore), specificando l'indirizzo dove ci si trova malati.

L'omissione o il ritardo da parte del lavoratore delle comunicazioni all'Inps (o alla Usl) e al datore, salvi i casi di giustificato impedimento (Corte Costituzionale 29/12/1988 n. 1143), potrà incidere non già sulla esistenza della malattia (dimostrabile anche tramite la tardiva esibizione di idonea certificazione medica) e, quindi, neppure sul suo effetto sospensivo delle ferie, bensì sul diritto alle indennità dovute per legge (dall'Inps) e per contratto (dal datore).

L'omissione o il ritardo da parte del lavoratore delle comunicazioni all'Inps (o alla Usl) e al datore, salvi i casi di giustificato impedimento (Corte Costituzionale 29/12/1988 n. 1143), potrà incidere non già sulla esistenza della malattia (dimostrabile anche tramite la tardiva esibizione di idonea certificazione medica) e, quindi, neppure sul suo effetto sospensivo delle ferie, bensì sul diritto alle indennità dovute per legge (dall'Inps) e per contratto (dal datore).

ca, mediante costituzione di una rendita sostitutiva ex art. 13 della citata legge n. 1338 del 1962, in contraddittorio necessario con l'ente previdenziale.

Questi principi sono stati affermati dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 5677 del 19 ottobre 1988, che ha confermato un orientamento già espresso con le sentenze 6517 del 1986 e 145 del 1983. P.L.P.

Si propone ricorso all'Esecutivo contro ricalcolo dell'Inps

Dal 1° luglio 1989, con una interpretazione restrittiva dell'articolo 21 della legge 730/83, l'Inps - Direzione nazionale - ha provveduto al ricalcolo delle pensioni integrative determinando una riduzione in misura diversificata della quota della pensione integrativa stessa.

In relazione alla predetta riduzione si è determinato, altresì, un indebito abbastanza consistente. A prescindere dall'esattezza del ricalcolo, ma tenuto conto che l'indebito non è stata la conseguenza di errate dichiarazioni di responsabilità e tanto meno per dolo, desidero conoscere se devo o meno, a nome di vigenti disposizioni di legge, rimborsare l'indebito accumulatosi per altri errori.

Alberto Rabboli
 Ravenna

Dai contenuti della lettera ricu- viamo la convinzione che si tratti di Fondo integrativo per i dipendenti Inps o comunque di altro ente parastatale (l'Inps amministra anche i fondi integrativi per gli esattoriali e per i gestisti di aziende private).

Il ricalcolo delle pensioni integrative effettuato dall'Inps con comunicazione agli interessati dell'indebito accumulatosi ha provocato giuste reazioni e proteste sia nell'ambito sindacale sia nel Parlamento.

Sono infatti all'attenzione del Parlamento tre analoghe proposte di legge rivolte a ottenere l'annullamento del provvedimento Inps (dovuto a posizioni assunte ripetutamente dai ministri del Tesoro).

Le tre proposte di legge sono state presentate dai parlamentari del Pci, della Dc e del Psi e dovrebbero essere poste a breve termine all'esame della commissione Lavoro.

Ci risulta - comunque - che il Sindacato pensionati italiani (Sipi-Cgil) propone di fare ricorso al Comitato esecutivo dell'Inps contro la «illegitima» decurtazione operata sul trattamento pensionistico con riserva di ogni ulteriore opportuna tutela in sede giudiziaria.

PREVIDENZA

Domande e risposte

RUBRICA CURATA DA
 Rino Bonazzi, Maria Guidotti, Angelo Mazzieri e Nicola Tiaci

Con l'accordo italo-australiano penalizzato chi è fuori d'Italia

Attualmente sono detentore della pensione di vecchiaia (invalidità da parte italiana) N. 03317429 e di una parte di pensione australiana (solo una parte a causa dell'accertamento del reddito in vigore in Australia). A causa della quota di pensione, derivata dai periodi di contribuzione accreditata a mio favore, vengo a perdere insieme alla mia consorte, tutti i diritti di concessioni dei governi federale, statale, del Commonwealth d'Australia. A mio parere ritengo che ci sono degli errori che dovrebbero essere corretti.

Il sistema fiscale australiano è così balordo e restrittivo che con l'accordo avvenuto tra i due paesi, una buona parte di pensionati italo-australiani sono venuti a trovarsi, quasi come accattati. Dopo aver lavorato per trentacinque anni nelle miniere di zolfo in Italia, di Altavilla Irpina, e sei anni di lavoro in Australia, mi trovo con la mia consorte a vivere miseramente. Questo è dovuto a tutti i cambiamenti nel metodo di accertamento del reddito avvenuti negli ultimi sei anni dalla data di firma del primo accordo in data 14-12-82. Pure esistendo, questi, prima di questa data non erano applicati per persone con età superiore a 65 anni. Gli accertamenti dovevano essere ridotti sino al compimento del 60° anno per le donne ed al 65° anno per gli uomini.

Per finire, la mia pensione è di L. 12.017.645, pari a \$ 11.000. La pensione australiana, ridotta, è di \$ 1.800. La somma è: \$ 11.000 + \$ 1.800 = \$ 12.800. Dedotte le tasse, \$ 12.800 - \$ 2.800 = 10.000. Da tale somma deducendo le concessioni perse, ovvero, mediche, ospedaliere, farmaceutiche, oculistiche, dentali, comunali, statali, federali, equivalenti per coppia come nel mio caso a \$ 3.000, la mia pensione diventa di \$ 10.000 meno \$ 3.000 uguale \$ 7.000.

Nicola Picariello
 Adelaide (Australia)

Una lettera del Tesoro sulla «integrativa» ai pensionati all'estero

Il dott. Vincenzo Tormenzi, vice direttore generale degli Istituti di previdenza (ministro del Tesoro) ha inviato al direttore dell'Unità, Massimo D'Alema, la seguente lettera:

In relazione alla lettera del sig. Fernandez Dammacco, pubblicata dal Suo giornale in data 25 settembre u.s., ed alla risposta data in calce, mi corre l'obbligo di precisare che, allo stato attuale della normativa, non si può che confermare quanto comunicato all'interessato «da uno dei funzionari del Tesoro di Torino»: l'Ordinamento proprio delle Casse pensioni, infatti, diverso ed autonomo rispetto a quello statale, non consente, tuttora, il pagamento dell'indennità integrativa speciale ai pensionati Cpdel residenti all'estero.

Tuttavia, le esigenze perquisitive rappresentate sono condivise da questa amministrazione che ha provveduto ad inserire apposita norma nel senso auspicato, all'art. 2 c. 3° del disegno di legge 868/A (attualmente all'esame del Parlamento), concer-

Chiedo se nella Cpdel vigente ancora la regola secondo cui non è concessa la pensione ai superstiti in favore della vedova che ha più di 25 anni di differenza di età rispetto al defunto.

Michele Basile
 Bari

nente, tra l'altro, modifiche ed integrazioni degli Ordinamenti delle Casse pensioni degli Istituti di previdenza.

La precisazione della Direzione generale degli Istituti di previdenza - secondo gli autori della rubrica «Domande e risposte» - non cambia il contenuto della lettera ricevuta e della risposta data al lettore (pagina 19, titolo «La Cpdel non può negare un diritto ai pensionati all'estero»), in quanto la Cpdel ha fatto proprio il contenuto di una legge riguardante esclusivamente i dipendenti dello Stato. Disposizioni che il legislatore ha successivamente cancellato, mentre la Cpdel continua a comportarsi come se l'annullamento non fosse avvenuto.

Il disegno di legge 868/A, che interessa la Cpdel stessa, qualora approvato, opererà successivamente alla data di entrata in vigore lasciando irrisolto il periodo precedente. Per tale ragione riteniamo dover indicare agli interessati il ricorso alla Corte dei conti.

Si può avere la reversibilità se la vedova ha 25 anni di più del defunto

Chiedo se nella Cpdel vigente ancora la regola secondo cui non è concessa la pensione ai superstiti in favore della vedova che ha più di 25 anni di differenza di età rispetto al defunto.

Michele Basile
 Bari

ama la vita, è il suo carattere.



Caractère

DANIEL HECHTER
 PARIS

L'eau de toilette pour homme